



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO SULLE CONSULTE DI FRAZIONE E DI QUARTIERE

INDICE

Articolo 1 = SCOPO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 = RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Articolo 3 = ORGANI DELLE CONSULTE

Articolo 4 = IL CONSIGLIO DELLA CONSULTA

Articolo 5 = IL PRESIDENTE

Articolo 6 = IL VICE PRESIDENTE

Articolo 7 = IL SEGRETARIO

Articolo 8 = ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA

Articolo 9 = SOSTITUZIONE DEI RAPPRESENTANTI NELLA CONSULTA

Articolo 10 = REGOLAMENTAZIONE SEDUTE, DECADENZA, UFFICIO DECENTRAMENTO

Articolo 11 = FUNZIONI

Articolo 12 = PREROGATIVE ED OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI

Articolo 13 = NORME FINALI

ART. 1- SCOPO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni ed il funzionamento delle Consulte di Frazione e di Quartiere in applicazione dello Statuto comunale approvato con delibera di C. C. n. 7/2012, divenuto esecutivo ai sensi di legge.

ART. 2- RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Al fine di promuovere una più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte riguardanti l'amministrazione della città di Pontedera, il territorio comunale viene ripartito in numero 8 Consulte di Frazione e numero 4 Consulte di Quartiere per il centro città, così individuate:

- 1) CONSULTA DI QUARTIERE CENTRO CITTA' STAZIONE
- 2) CONSULTA DI QUARTIERE I VILLAGGI IL CHIESINO;
- 3) CONSULTA DI QUARTIERE BELLARIA GALIMBERTI;
- 4) CONSULTA DI QUARTIERE FUORI DEL PONTE;
- 5) CONSULTA DI FRAZIONE LA ROTTA BOTTEGHINO PIETROCONTI;
- 6) CONSULTA DI FRAZIONE MONTECASTELLO;
- 7) CONSULTA DI FRAZIONE IL ROMITO;
- 8) CONSULTA DI FRAZIONE TREGGIAIA I FABBRI;
- 9) CONSULTA DI FRAZIONE LA BORRA
- 10) CONSULTA DI FRAZIONE SANTA LUCIA;
- 11) CONSULTA DI FRAZIONE GELLO;
- 12) CONSULTA DI FRAZIONE PARDOSSI;

2. L'estensione territoriale delle Consulte di Frazione e di Quartiere corrispondono alle delimitazioni territoriali previste nell'allegato (A).

3. La delimitazione territoriale delle Consulte di Frazione e di Quartiere potrà essere modificata con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 3- ORGANI DELLE CONSULTE

1. Sono organi delle Consulte:

- a) Il Consiglio della Consulta;
- b) Il Presidente della Consulta;
- c) Il Vice Presidente della Consulta;

ART. 4- IL CONSIGLIO DELLA CONSULTA

1. Il Consiglio della Consulta, è costituito da:

a) I rappresentanti di associazioni a carattere ricreativo, sociale, culturale, sportivo, religioso attive sul territorio comunale di pertinenza della consulta. A tale proposito ogni associazione potrà indicare nell'istanza di partecipazione susseguente al bando comunale, un rappresentante effettivo ed un supplente che partecipa alle riunioni del consiglio in caso di assenza del rappresentante effettivo. I

rappresentanti indicati dovranno essere residenti nel territorio di pertinenza della Consulta, o avervi residenza di lavoro stabile. Potranno essere indicati anche rappresentanti non residenti, aventi però solidi legami storico relazionali con il territorio della consulta, che dovranno essere documentati all'atto della nomina e dovranno essere approvati a giudizio insindacabile della commissione consiliare addetta sulla base di criteri oggettivi che verranno successivamente determinati dalla medesima.

b) I rappresentanti di partiti e movimenti che si rispecchiano nei principi e nei valori costituzionali, e che autonomamente o in coalizione, si sono presentati alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale. A tale proposito, per ciascuna, ogni partito o movimento potrà indicare nell'istanza di partecipazione susseguente al bando comunale, un rappresentante effettivo, ed un supplente che partecipa alle riunioni del consiglio in caso di assenza del rappresentante effettivo. I rappresentanti indicati dovranno essere residenti nel territorio di pertinenza della Consulta, o avervi residenza di lavoro stabile. Potranno essere indicati anche rappresentanti non residenti, aventi però solidi legami storico relazionali con il territorio della consulta, che dovranno essere documentati all'atto della nomina e dovranno essere approvati a giudizio insindacabile della commissione consiliare addetta sulla base di criteri oggettivi che verranno successivamente determinati dalla medesima. .

Il numero minimo di componenti il Consiglio è pari a 5, quello massimo sarà quello risultante dal totale delle domande idonee ai sensi del presente regolamento.

2. Possono divenire membri della Consulta anche persone sostenute da gruppi di cittadini. Il sostegno, manifestato in modalità analoga a quanto previsto per la presentazione delle liste elettorali rapportato al quartiere o frazione, dovrà prevedere un numero di firme di sostegno secondo la seguente tabella, da raccogliersi su appositi moduli che saranno allegati al bando pubblico predisposto dalla Giunta Comunale per la costituzione delle Consulte di Frazione e di Quartiere:

fino ad abitanti	500	50- firme
fino ad abitanti	750	65- firme
fino ad abitanti	1.000	80- firme
fino ad abitanti	1.250	95- firme
fino ad abitanti	1.500	110- firme
fino ad abitanti	1.750	125- firme
fino ad abitanti	2.000	140- firme
fino ad abitanti	2.250	155- firme
fino ad abitanti	2.500	170- firme
fino ad abitanti	2.750	185- firme
fino ad abitanti	3.000 (ed oltre)	200- firme

I firmatari debbono essere residenti nei quartieri o nelle frazioni di riferimento.

3. Gli esiti e le risultanze in merito alla partecipazione in generale, e con particolare riferimento al precedente punto 2., saranno oggetto di una verifica di metà mandato amministrativo da parte della commissione competente, con possibilità di adottare modifiche e prevedere ulteriori possibilità di partecipazione.

4. La carica di consigliere comunale e di assessore è incompatibile con quella di membro della Consulta. Alle riunioni della consulta sono invitati a partecipare, con diritto di parola ma senza diritto di voto, i consiglieri comunali territorialmente residenti.

5. Le Consulte di Frazione e di Quartiere rimangono in carica fino alla naturale decadenza del Consiglio Comunale e, in via transitoria, fino alla nomina delle consulte successive.

6. Le riunioni si tengono periodicamente, comunicandone la data con adeguato preavviso mediante adeguata pubblicità sul territorio di riferimento.

ART. 5- IL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Consulta viene eletto dal Consiglio della Consulta nella prima seduta tra i propri membri, a scrutinio segreto, salvo diverso accordo ad unanimità dei componenti. Nella prima seduta è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri eletti; qualora non venga raggiunta tale maggioranza, dalla seconda seduta è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

2. Il Presidente rappresenta la Consulta; convoca e presiede il Consiglio e ne predispone l'ordine del giorno; cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale, riferisce a nome del Consiglio alla Giunta Comunale sui problemi e le istanze della Consulta.

3. Al Presidente della Consulta viene trasmesso, per conoscenza, l'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno questioni di particolare rilevanza per il territorio di competenza, il Presidente della Consulta può chiedere di prendere la parola alla seduta del Consiglio Comunale attraverso una comunicazione da fare al Presidente del Consiglio entro 24 ore dal giorno dell'adunanza, indicando il punto o i punti sui quali intende intervenire.

4. I Presidenti delle Consulte di quartiere sono tenuti a partecipare ai lavori della Commissione Comunale Decentramento per relazionare sull'attività delle consulte stesse ogniqualvolta venga loro richiesto.

ART. 6- IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente della Consulta viene eletto dal Consiglio della Consulta nella prima seduta tra i propri membri a scrutinio segreto, salvo diverso accordo ad unanimità dei componenti. Nella prima seduta è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri eletti; qualora non venga raggiunta tale maggioranza, dalla seconda seduta è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, e su espressa delega dello stesso può essere incaricato di esplicitarne le medesime funzioni.

ART. 7- IL SEGRETARIO

1. Su proposta del Presidente il Consiglio nomina un segretario incaricato di redigere un sintetico verbale delle sedute della consulta, utilizzando degli appositi modelli forniti dal comune dove riportare luoghi, orari, presenti, resoconti degli interventi e delle deliberazioni, con le votazioni effettuate.

2. Copia del verbale dovrà essere trasmessa entro 30 giorni all'ufficio di segreteria del Sindaco, dove sarà a disposizione del Sindaco, dei capigruppo consiliari e della Commissione Decentramento.

ART. 8- ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA

1. La Giunta Comunale entro 120 giorni dall'inizio della legislatura, ai sensi del presente regolamento, fa predisporre dei bandi pubblici per la costituzione delle Consulte di Frazione e di Quartiere.

2. I bandi pubblici sono esposti con buona evidenza sul sito web del comune ed esposti in formato

cartaceo negli appositi spazi posti nelle frazioni e nei quartieri interessati alla formazione delle consulte.

3. Ogni associazione, avente diritto ai sensi dell'art.4, indica nell'istanza di partecipazione un rappresentante effettivo ed un supplente, che partecipa alle riunioni del consiglio in caso di assenza del rappresentante effettivo.

4. La Giunta Comunale, scaduto il termine di pubblicazione dei bandi, provvede a deliberare la composizione di ogni Consulta di Frazione sulla base delle istanze ricevute.

5. La prima riunione del Consiglio della Consulta per l'insediamento è convocata dall'assessore con la delega al decentramento.

6. Il Consiglio della Consulta è convocato almeno tre volte l'anno per iniziativa del Presidente. Il Presidente è tenuto altresì a convocare il Consiglio allorché ne facciano richiesta i due quinti dei componenti, entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

ART. 9- SOSTITUZIONE DEI RAPPRESENTANTI NELLA CONSULTA

1. Il membro del Consiglio della Consulta, ove occorra, presenta le proprie dimissioni contestualmente al Presidente della Consulta ed al Sindaco.

2. Ciascun membro della Consulta può essere dichiarato decaduto allorché risulti assente a tre riunioni consecutive senza giustificati motivi. La decadenza è accertata a maggioranza dei consiglieri presenti alla seduta.

3. In entrambi i casi, subentra al consigliere uscente il membro supplente indicato o, in caso di sopravvenuta indisponibilità di quest'ultimo, un altro membro designato dal gruppo di appartenenza.

ART. 10- REGOLAMENTAZIONE SEDUTE, DECADENZA, UFFICIO DECENTRAMENTO

1. Le sedute del Consiglio debitamente convocate sono valide se presente almeno un terzo dei consiglieri nominati.

2. Di norma le sedute delle Consulte sono pubbliche, salvo casi particolari e previa richiesta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

3. Le Consulte potranno avvalersi dell'ufficio di competenza come supporto tecnico per consulenze, quesiti o elaborazione di atti amministrativi. Tale ufficio integrato, od altro allo scopo allestito, costituirà l'Ufficio Decentramento di riferimento e supporto per tutte le attività delle consulte.

4. Le Consulte possono presentare alla giunta comunale istanze/richesta espresse, mediante appositi moduli nei quali è previsto idoneo spazio per la risposta che deve essere assicurata entro il limite di 25 (venticinque) giorni consecutivi. La competenza del procedimento è a cura dell'ufficio decentramento.

5. Almeno una seduta nel corso di ciascun anno solare viene organizzata in forma di assemblea pubblica, nell'ambito della quale tutti gli intervenuti hanno diritto di intervento sui temi indicati nell'ordine del giorno.

6. La Consulta di Frazione o di Quartiere viene dichiarata decaduta dalla Giunta Comunale in caso di dimissione contemporanea della maggioranza dei rappresentanti nominati.

ART. 11 – FUNZIONI

1. Le consulte di Frazione e di Quartiere sono organismi rappresentativi della realtà territoriale locale in ambito comunale e promuovono la partecipazione democratica, l'aggregazione e l'iniziativa dei cittadini stessi, in una logica di sussidiarietà orizzontale.

2. Esse svolgono un ruolo consultivo con funzioni di istanza e di proposta verso l'Amministrazione Comunale, nello spirito dell'art. 70 dello Statuto Comunale e in base alle disposizioni degli artt. 75 – 88

– 89 dello Statuto stesso.

3. Interpretando la volontà e le istanze scaturite dai cittadini nelle riunioni del Consiglio, le Consulte possono:

a) avanzare proposte, suggerimenti o richieste di interventi manutentivi di strade, piazze, fabbricati, verde pubblico ecc. di competenza del Comune. A tale proposito si prevedono sessioni quadrimestrali di programmazione con la giunta comunale;

b) proporre la realizzazione di opere pubbliche, indicando se possibile le eventuali fonti di finanziamento;

c) prospettare interventi ed eventi relativi al campo sociale, culturale e del tempo libero per l'impostazione dei programmi annuali e pluriennali dell'Amministrazione, nonché le iniziative che si svolgeranno sul territorio di loro competenza. A tale proposito entro i limiti dei budget di cui l'A.C. potrà annualmente disporre, le Consulte potranno presentare progetti congrui e dettagliati finalizzati alla socializzazione, cultura delle tradizioni, integrazione, musica e ricreazione. I progetti dovranno essere discussi e valutati con la giunta comunale, anche per valutarne fattibilità e compatibilità.

4. Nei verbali in cui sono riportate le conclusioni raggiunte nella seduta, nonché le eventuali proposte deliberate dal Consiglio, le proposte o richieste di cui al punto 3 a) sono tenute distinte dalle altre considerazioni o proposte.

5. Le Consulte possono presentare progetti di attivazione presso la sede, di presidio informativo attivo, chiedendo in ausilio la presenza di un dipendente comunale che per tramite l'ufficio decentramento potrà essere messo a disposizione.

ART. 12 – PREROGATIVE ED OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri sono portatori degli interessi della frazione o quartiere in cui sono stati nominati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato rispetto all'ente o gruppo da cui sono stati indicati.

2. I Consiglieri sono tenuti al segreto sulle informazioni e sui documenti ed atti ottenuti nell'esercizio delle loro prerogative, secondo le previsioni di legge.

3. Le funzioni degli organi di cui all'Art.3 del presente regolamento e le funzioni di consigliere di consulta sono gratuite.

ART. 13 – NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni regolamentari dettate per il Consiglio comunale, in quanto applicabili.

2. Il presente Regolamento ai sensi dell'art 5, comma 3, dello Statuto Comunale entra in vigore il giorno successivo a quello nel quale è divenuta esecutiva la deliberazione che lo approva.